

Sopravvenuta morte del beneficiario nel corso del giudizio di appello – Cass. n. 8464/2022

Capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Amministrazione di sostegno - Nomina dell'amministratore - Procedimento - Sopravvenuta morte del beneficiario nel corso del giudizio di appello - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fondamento - Fattispecie.

Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sullo "status", sicché qualora l'evento si verifichi nel corso del giudizio d'appello e sia accertato dal giudice di questo il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8464 del 15/03/2022 (Rv. 664365 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0411, Cod_Proc_Civ_art_372

Corte

Cassazione

8464

2022

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1